

TI_GERICHTE 14.2020.46 vom 5. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.46

FR: TI_GERICHTE 14.2020.46 du 5 octobre 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2020.46 del 5 ottobre 2020

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contributi di miglioria. Convenzione tra il comune e il contribuente

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che i contributi di miglioria sono dovuti in virtù delle decisioni dell'autorità comunale passate in giudicato, sicché “vi sarebbero probabilmente gli estremi per chiedere il rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF” . Ricordato inoltre che già con decisione del 30 agosto 2018 la medesima Giudicatura aveva accordato il rigetto definitivo per il contributo del 2017, il primo giudice ha concluso che “tale documentazione costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi della surriferita giurisprudenza” .

E. 3.1

, sentenze della CEF 14.2018.112 del 18 ottobre 2018 pag. 3, 14.2018.18 del 27 giugno 2018, consid. 5.1 e già citata 14.2006.52 consid. 2 con rimandi).

E. 4

Nel reclamo RE 1 sostiene che le decisioni passate in giudicato dell'Autorità comunale alle quali fa riferimento il giudice di prime cure sono inesistenti. Ritiene pure irrilevante il fatto che quest'ultimo avesse precedentemente accordato il rigetto definitivo dell'opposizione per il contributo di miglioria del 2017, siccome in tal caso il rigetto era stato accordato a motivo che non aveva tempestivamente contestato la fattura emessa dal Comune, che comunque non si basava su alcuna decisione di diritto pubblico. Il reclamante afferma poi che le dichiarazioni del 15 ottobre 2011 e del 25 maggio 2016 prodotte dal Municipio non costituiscono un valido riconoscimento di debito poiché non è possibile fare astrazione di quanto disposto nella legge sui contributi di miglioria. A mente sua le stesse sono pure nulle e prive d'effetto poiché in contrasto con tale legge. Infine, a dimostrazione del carattere “tutt'altro che cristallina” della situazione, il reclamante fa valere che il Municipio si ostina a non dare evasione alla sua istanza di accertamento del 10 settembre 2018 (tanto che è pendente un ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato) e tenta d'incassare contributi prescritti, “dribblando le imposizioni della LCM” , senza disporre di alcun valido riconoscimento di debito.

E. 5

L'unica questione da risolvere in questa sede è sapere se le “cristalline dichiarazioni di data 15.10.2011 (doc. E) e 25.05.2016 (doc. H)” sulle quali il Comune ha fondato l'istanza (pag. 5 in alto) costituiscono un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione nel senso dell'art.

82 cpv. 1 LEF. Non va invece ricercato se altri documenti agli atti potrebbero costituire un titolo di rigetto definitivo, come invece ipotizzato in modo invero alquanto vago nella sentenza impugnata. S tante il principio dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto (art. 55 cpv. 1 CPC), il giudice non deve infatti venire in aiuto all'istante ricercando eventuali titoli di rigetto da lui non menzionati (sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020, consid. 6.2 con rinvii).

E. 5.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

E. 5.2

Nel caso in esame, RE 1 e la moglie PI 1 hanno firmato il 15 ottobre 2011 una dichiarazione in cui si sono impegnati ad assumersi un sesto dei costi di ampliamento della rete di distribuzione AP in zona _____, ma al massimo fr. 33'000.– (doc. E e sopra ad B). Il 25 maggio 2016 RE 1 ha d'altronde firmato, anche per la moglie, un formulario con cui ha comunicato di voler provvedere al pagamento del contributo di miglioria stabilito in fr. 25'597.32 mediante 10 rate annuali consecutive, la prima con scadenza al 29 febbraio 2016 (doc. H e sopra ad D). Il secondo scritto costituisce in principio un valido titolo di riconoscimento per la metà delle rate annuali, pari a fr. 2'559.75 ognuna (e quindi a fr. 1'279.90 a carico del reclamante), ovvero per le due (mezze) rate relative al 2018 e al 2019 poste in esecuzione, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 2 CO) dal 1° luglio degli anni di riferimento (ancorché la scadenza pattuita fosse il 29 febbraio).

E. 5.3

Va però ricordato che un riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell'opposizione nel senso dell'art. 82 LEF solo se il debitore può successivamente proporre l'azione di disconoscimento di debito (sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, consid. 2, massimata in RtiD 2007 I 844 n. 59c), ciò che per i crediti di diritto pubblico è possibile soltanto se l'autorità amministrativa non ha alcun potere sovrano relativamente al loro accertamento ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per far valere le sue pretese (sentenze della CEF 14.2018.171 del 12 marzo 2019, consid. 5.1 che rinvia alla DTF 135 V 130 consid. 4 ; 14.2016.105 del 30 settembre 2016, consid. 5.4/d ; 14.2011.190 dell'11 gennaio 2012, con rinvio in particolare alla DTF 109 V 49, consid. 3/a, Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82 e n. 43 ad art. 83, Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 130 ad art. 80 LEF). Nel caso contrario, l'autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell'opposizione in via definitiva producendo la decisione (amministrativa) di accertamento del credito (già citata sentenza della CEF 14.2018.171 consid. 5.1 con rinvio alle sentenze del Tribunale federale 5A_896/2013 dell'8 gennaio 2014 consid. 1.3 con rinvii e 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, BLSchK 2017, 119 consid.

E. 5.3.1

Ora, gli art. art. 11 segg. LCM prevedono una procedura d'imposizione, che consiste nell'elaborazione del prospetto dei contributi (art. 11) e nella pubblicazione dello stesso

unitamente ai documenti giustificativi della spesa (art. 12), e delle vie di ricorso, anzitutto all'autorità che lo ha elaborato (art. 13 cpv. 1) e contro la decisione su reclamo al Tribunale di espropriazione (art. 13 cpv. 2). In casi speciali la procedura d'imposizione può essere sostituita da convenzioni sui contributi (art. 14 cpv. 1), che non possono però scostarsi dai principi fissati dalla legge (art. 14 cpv. 2 primo periodo). La validità delle convenzioni è subordinata all'approvazione del presidente del Tribunale d'espropriazione (art. 14 cpv. 2 secondo periodo).

E. 5.3.2

Ne segue che la via dell'imposizione dei contributi in via autoritativa, con un prospetto potenzialmente atto a costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (si veda per esempio la sentenza della CEF 14.2001.36 del 14 agosto 2001), non è l'unica percorribile, siccome la legge, nei "casi speciali" (art. 14 cpv. 1 LCM), autorizza la conclusione di contratti tra comune e contribuenti, parificabili a titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione (Abbet, op. cit., n. 129 ad art. 80 LEF). Il formulario del 25 maggio 2016 (doc. H) potrebbe quindi in sé giustificare il rigetto provvisorio dell'opposizione (sopra consid. 6.2).

E. 6

Tuttavia, già in prima sede (osservazioni n. 15) RE 1 ha eccepito la nullità dei riconoscimenti di debito poiché in contrasto con i disposti della LCM in mancanza di una convenzione ratificata dal presidente del Tribunale d'espropriazione giusta l'art. 14 LCM.

E. 6.1

A norma dell'art. 82 cpv. 2 LEF, all'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere espone in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Stahelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

E. 6.2

Nel caso specifico è indubbio che i documenti fatti valere dall'istante come titoli di riconoscimento di debito non risultano approvati dal presidente del Tribunale d'espropriazione né una simile approvazione figura tra gli atti di causa. Ne consegue che il Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l'istanza. Il reclamo merita dunque accoglimento.

E. 7

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità, non avendo RE 1 motivato le sue richieste al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'559.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: "1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico del Comune CO 1. Non si assegnano indennità."

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del Comune CO 1. Non si assegnano indennità. 3.

Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.